

OGGETTO: affidamento per la fornitura dei software applicativi per la gestione amministrativa dell'Ateneo e dei servizi di assistenza connessi – Anni 2021 - 2023	
Costo per l'amministrazione	853.000,99 € IVA inclusa (canone annuo)
Articolo di bilancio	04.03.08.01.06 Assistenza Informatica e manutenzione software – Unità analitica ARIDATA – Esercizi 2021-22-23
Previsto nella programmazione biennale 2021 - 2022 per l'acquisto di forniture e servizi di importo unitario superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art.21 del d.lgs.50/2016.	SI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che

- CINECA è un Consorzio costituito ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592, "T.U. delle leggi sull'istruzione superiore" che ha per finalità istituzionale (Art. 3, comma 1 dello Statuto consortile) la produzione e lo sviluppo di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca e, nei propri ambiti di competenza (Art. 3, comma 2 dello Statuto consortile) il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva;
- l'Università degli Studi dell'Aquila ha aderito, dal 02/12/2010, al Consorzio CINECA, sulla base di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.282 del 26/11/2010;
- l'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 al comma 11 bis dispone che "Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo" e, al comma 11 ter, precisa che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo" e tale norma non prevede condizioni sospensive della propria efficacia, rinviando alla attività degli organi consortili ogni determinazione sugli adeguamenti dello Statuto che si rendano eventualmente necessari o opportuni nel corso del tempo e che, ai sensi del comma 11 quater dell'art. 9 e alle condizioni dalla stessa indicate, sul cui rispetto vigilano gli organi consortili, "I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati";

- l'art. 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. disciplina le condizioni che devono essere soddisfatte perché una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrino nell'ambito di applicazione del codice dei contratti, mentre l'art. 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'ANAC, di un elenco delle "amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5. (...) La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3".
- l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti di cui al comma 1, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2,
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento,
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 16, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" stabilisce le condizioni a cui possono essere effettuati affidamenti diretti nei confronti di società in house: Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- CINECA, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in vigore dal 23 settembre 2016, indica quale propria finalità la produzione di servizi di interesse generale come definiti art. 2, comma 1 lettera h) della stessa norma e dichiara che si attiene, per quanto riguarda lo sviluppo della propria operatività, alle previsioni di cui all'art. 16 del citato D.Lgs. 175/2016;
- in attuazione di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 7/2017 e ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 9 aprile 2018, con numero di protocollo 0030801, ha presentato la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house;
- il costante mutamento del contesto normativo e la conseguente necessità di modificare e adeguare flussi di lavoro per far fronte a nuovi e complessi adempimenti per quanto riguarda le attività contabili determinano pesanti ricadute sull'operatività delle strutture e rendono necessario garantire un supporto costante e capillare nell'utilizzo dei sistemi gestionali dell'amministrazione, cui non è possibile far fronte con risorse interne;
- il Consorzio CINECA si è reso disponibile a fornire agli Atenei che ne avessero necessità un servizio di assistenza e supporto di primo livello, erogato da remoto con assistenza telefonica

e tramite sistema di ticketing così da poter garantire adeguato supporto all'operatività delle strutture per i sistemi gestionali e i processi ad esso correlati. Il servizio viene espletato nei giorni lavorativi, nella fascia oraria 9.00-17.00, così da assicurare continuità di servizio, da personale con specifiche competenze trasversali, approfondita conoscenza dei singoli applicativi e delle configurazioni peculiari dell'ateneo e che operano gestendo l'assistenza di primo livello per tutti gli operatori dell'amministrazione centrale, dei dipartimenti e dei centri di servizio e che assicurino l'interazione con il consorzio per gli interventi di secondo livello;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018, n. 400 è stato autorizzato l'affidamento biennale al Consorzio CINECA del servizio di fornitura dei software applicativi per la gestione amministrativa dell'Ateneo e di assistenza di primo livello e di manutenzione conservativa del software, per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018, n. 401 è stato autorizzato l'affidamento biennale al Consorzio CINECA del servizio di *hosting di tutti i software applicativi per la gestione amministrativa dell'Ateneo e del servizio di disaster recovery*, per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;
- continua a permanere l'esigenza di garantire un supporto costante e capillare nell'utilizzo dei sistemi gestionali per l'amministrazione dell'Ateneo cui non è possibile far fronte con risorse interne;
- L'Area ARIDATA provvede all'acquisizione di beni e servizi tecnologici a supporto delle esigenze dell'Amministrazione Centrale e dell'Ateneo collegate agli applicativi gestionali;

VISTO il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, "T.U. delle leggi sull'istruzione superiore" e in particolare gli artt. 60 e 61;

VISTO il Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in particolare l'art. 9 commi 11 bis, 11 ter e 11 quater coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 n. 125;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 1 comma 516 prevede la possibilità di procedere ad acquisti autonomi qualora il bene o servizio non sia disponibile tramite Convenzioni o Accordi Quadro Consip o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità e urgenza;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare l'art. 5 che disciplina i casi nei quali un'amministrazione può procedere mediante affidamenti diretti di concessioni o appalti pubblici nei confronti di propri organismi "in house" e l'art. 192 che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società;

VISTO il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in particolare l'art. 4, comma 2 che prevede che le amministrazioni pubbliche *"possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...] d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* e, all' art. 16 stabilisce le condizioni a cui possono essere effettuati affidamenti diretti nei confronti di società in house; Viste le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, n. 7, emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, approvate con deliberazione del 20 settembre 2017, n. 951 contenenti la disciplina, a carattere vincolante, del procedimento per l'iscrizione in tale elenco le quali prevedono al punto 4.1 *che la domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente e, al comma 3) che nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati*

all'iscrizione e che, al punto 9.2 stabiliscono che a partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti [...] possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house. [...] e, al punto 9.3, precisa che le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

Visto lo Statuto del Consorzio Cineca e in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 4;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 36/2017 del 20 febbraio 2017 e in particolare gli artt. artt. 17, lett. k) e 24;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

RICHIAMATO il Manuale di Contabilità;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.282 del 26/11/2010 con cui è stata approvata l'adesione al Consorzio CINECA;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018, n. 400, con cui è stato autorizzato l'affidamento biennale al Consorzio CINECA della fornitura dei software applicativi per la gestione amministrativa dell'Ateneo e del servizio di assistenza di primo livello e di manutenzione conservativa del software, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di attivazione del contratto;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018, n. 401, è stato autorizzato l'affidamento biennale al Consorzio CINECA del servizio di *hosting di tutti i software applicativi per l'amministrazione dell'Ateneo e del servizio di disaster recovery*, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di attivazione del contratto;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 18 maggio 2018, con cui, in applicazione delle "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs.50/2016", aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, ha reso noto che il MIUR ha provveduto alla presentazione della domanda di iscrizione all'elenco dell'ANAC tramite apposita piattaforma informatica in data 9 aprile 2018;

ACCERTATO che al momento dell'insorgenza dell'esigenza non erano attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto tale servizio;

ACCERTATO che il Consorzio CINECA è soggetto che opera "in house" rispetto ai propri consorziati perché risultano soddisfatti quegli indicatori che permettono di identificare in concreto le condizioni entro cui possa essere esercitata una deroga alla disciplina dell'evidenza pubblica comunitaria:

- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla società "in house" e in particolare, come previsto nello statuto all'art. 2, comma 4 Costituisce requisito essenziale ai fini dell'adesione al Consorzio e della permanenza nello stesso da parte dei soggetti già consorziati la personalità giuridica pubblica, ovvero, in ogni caso, l'inclusione nelle categorie di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono;
- vi è esercizio del controllo analogo, anche in maniera congiunta, a quello esercitato sui propri servizi;
- la società in house realizza la parte più importante della propria attività per gli enti da cui è controllata e in particolare, come previsto nello statuto all'art. 3 comma 5, oltre l'ottanta per cento delle prestazioni effettuate dal Consorzio sono rese nello svolgimento dei compiti ad

esso affidati dai Consorziati. La produzione ulteriore può essere rivolta anche ad Enti pubblici non consorziati o ad Enti privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con carattere di marginalità e a condizione che tale produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale che il Consorzio svolge in favore dei Consorziati;

ACCERTATO che l'Ateneo è membro effettivo del Consorzio;

ACCERTATO che CINECA, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in vigore dal 23 settembre 2016, indica quale propria finalità la produzione di servizi di interesse generale come definiti art. 2, comma 1 lettera h) della stessa norma e dichiara che si attiene, per quanto riguarda lo sviluppo della propria operatività, alle previsioni di cui all'art. 16 del citato D.Lgs. 175/2016; Accertato che sussistono gli elementi necessari che consentono di ricorrere allo strumento dell'affidamento diretto (in house providing) di specifici servizi informatici a supporto dell'attività dell'Ateneo a CINECA;

ACCERTATO che l'affidamento non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come affermato dall'ANAC con la determinazione del 31 maggio 2017, n. 556 che ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

PRESO ATTO che con l'atto di affidamento per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi – Anni 2021 - 2023 n. 21001001 del 18/01/2021 prot. n. 16971 del 05/02/2021, CINECA ha manifestato la disponibilità a concedere l'utilizzo, in modo non esclusivo, per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, delle soluzioni BI - ANALISI PERSONALE, BI - SIMULAZIONE, WHAT-IF RU, CONNETTORE TITULUS FIRMA DIGITALE, U-SIGN, CONFIRMA, ESSE3, ESSE3PA, U-CONNECT, PAGO ATENEI, U-BUY - Appalti e Approvvigionamenti, U-BUY - Elenco Fornitori, U-GOV RU - MODULO COMPENSI, U-GOV RU - MODULO MISSIONI, U-GOV RU - MODULO VALUTAZIONE PRESTAZIONI, TITULUS, U-GOV PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, BI - ALLOCAZIONE COSTI, BI - ODS CONTABILITÀ, U-GOV - GESTIONE PROGETTI, U-GOV CONTABILITÀ, U-GOV IRIS EVALUATION AND REVIEW (ER), U-GOV IRIS INSTIT REPOS/OPEN ARCHIVE (IR/OA), U-GOV IRIS ORCID INTEGRATION (OI), BI - ODS PERSONALE, U-GOV RU - MODULI CARRIERE E STIPENDI, U-GOV RU - MODULO GESTIONE ORGANICO, BI - ODS SEGRETERIA STUDENTI, ESSE3, CONSERVA, PAGO ATENEI - Portale Pagamenti, PICA, UniTESI, GDP - gestione normativa GDPR, IDM – SPID, IDM – IDP, IDM - IDENTITY MANAGEMENT, BI - PIATTAFORMA REPORTING, BI - ANALISI CONTABILITA', BI - ANALISI DIDATTICA, BI - ANALISI STUDENTI, con installazione in hosting su sistemi del Data Center Cineca e a espletare l'help desk, la consulenza specialistica e lo sviluppo requisiti fino ad un massimo di giornate annue pari a 207 (di cui una quota del 95% prepagate e il 5% a consumo con fatturazione successiva), a fronte di un canone annuale pari a euro 699.181,14 IVA esclusa.

PRESO ATTO che Cineca, ai sensi dell'art. 3.2 del vigente statuto consortile, ha verificato il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva di tale affidamento;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 192, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i che, così come richiamato dalla comunicazione ANAC del 3 agosto 2016 richiede una verifica preventiva della valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;

VISTA la relazione di valutazione della congruità economica, ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, sull'affidamento alla società in house CINECA dei servizi informatici relativi all'utilizzo dei sistemi per la gestione amministrativa dell'Ateneo e dei servizi di assistenza connessi;

PRESO ATTO che la norma sopracitata nel richiamare la verifica di congruità la condiziona alla natura delle prestazioni richieste e all'oggetto dell'acquisto nonché ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO che il ricorso a CINECA permette di avvalersi di approfondita conoscenza dei software applicativi e configurazioni specifiche in uso presso l'Ateneo e che questa condizione rappresenta uno specifico valore aggiunto in quanto l'evoluzione e lo sviluppo di tali prodotti e servizi nel tempo viene a essere orientato da una comunità di utenti con esigenze condivise che, messe a fattor comune, consentono economie di scala in termini di analisi e disegno delle soluzioni applicative;

CONSIDERATO che l'Ateneo non dispone delle risorse necessarie per potere garantire supporto costante e capillare nell'utilizzo delle soluzioni Cineca, in particolare in area gestione delle risorse umane e in area contabilità per tutti gli operatori di contabilità dell'amministrazione centrale, dei dipartimenti e dei centri di servizio;

CONSIDERATO che è stata riconosciuta una riduzione del canone annuale di servizio pari al 2% (a fronte del rinnovo triennale), più uno sconto massimo del 5% legato alla quota di help desk a consumo, rispetto al contratto in scadenza per il medesimo servizio;

CONSIDERATO che il servizio di assistenza e supporto di primo livello all'utilizzo dei sistemi CINECA oggetto dell'atto di affidamento a CINECA, richiede competenze approfondite su tutti i prodotti, il ricorrere al mercato, per le ragioni sopra esposte, comporterebbe inoltre un aggravio degli oneri procedurali e gestionali per l'amministrazione facendo venir meno quei "benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche" esplicitamente richiamati nell'art. 192, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si ritiene congrua l'offerta;

ACCERTATO che la spesa relativa al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 è stata prevista nel Budget di previsione autorizzatorio 2021 e la spesa relativa al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023 è stata prevista nel Budget di previsione triennale non autorizzatorio 2021-2023, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/12/2020 con deliberazione n. 335/2020;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a copertura di spesa sul Budget Economico Unità Analitica ARIDATA alla voce COAN 04.03.08.01.06 Assistenza Informatica e manutenzione software – Esercizi 2021-22-23 per un importo annuo di euro 853.000,99 IVA inclusa;

ACCERTATO che tale spesa e procedura è stata prevista nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i: biennio 2020-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 novembre 2020, con deliberazione n. 331;

CONSIDERATO opportuno affidare al Consorzio CINECA il servizio di fornitura dei software applicativi per la gestione amministrativa dell'Ateneo e di assistenza di primo livello e di manutenzione conservativa del software, comprensivo di hosting e del servizio di disaster recovery per la durata di trentasei (36) mesi per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 e autorizzarne la spesa per assicurare un adeguato livello di supporto e assistenza al personale di tutte le strutture dell'Ateneo e per garantire continuità dell'attività amministrativo-contabile;

DELIBERA

1. di approvare l'affidamento in house providing, al Consorzio CINECA del servizio di fornitura dei software applicativi per la gestione amministrativa dell'Ateneo e di assistenza di primo livello e di manutenzione conservativa del software, comprensivo di hosting e del servizio di disaster recovery per la durata di trentasei (36) mesi per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023;
2. di autorizzare la spesa per il servizio di fornitura dei software applicativi per la gestione amministrativa dell'Ateneo e di assistenza di primo livello e di manutenzione conservativa del software, comprensivo di hosting e del servizio di disaster recovery per un importo complessivo di 2.559.002,97 IVA inclusa per la durata di trentasei (36) mesi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
3. di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere l'atto di affidamento nei confronti del Consorzio CINECA;
4. di imputare la spesa complessiva di € 2.559.002,97 IVA (22%) compresa sul Budget Economico Unità Analitica ARIDATA alla voce COAN 04.03.08.01.06 Assistenza Informatica e manutenzione software – Esercizi 2021-22-23, così ripartita: € 853.000,99 IVA (22%) compresa sull'esercizio 2021, € 853.000,99 IVA (22%) compresa sull'esercizio 2022, € 853.000,99 IVA (22%) compresa sull'esercizio 2023 che trovano adeguata copertura finanziaria.